

ALLEGATO N. 1



**Università
di Genova**

Novità Manovra contributiva 2023/24

Rateizzazione 3^a rata contribuzione studentesca a.a. 2023/24

In via sperimentale per l'a.a. **2023/24** è stato approvato un nuovo criterio di versamento della 3^a rata della contribuzione studentesca, che potrà essere versata secondo le modalità sottoindicate:

- 1^a quota 3^a rata, pari al 50% dell'importo dovuto, entro il 20 maggio 2024;
 - 2^a quota 3^a rata, pari al 50% dell'importo dovuto, entro il 20 giugno 2024 (scadenza ufficiale);
- oppure, a scelta dello studente:
- Versamento dell'intero importo della 3^a rata entro il 20 maggio 2024;
- oppure, a scelta dello studente:
- Versamento dell'intero importo della 3^a rata entro il 20 giugno 2024 (scadenza ufficiale).

Il calcolo delle maggiorazioni per tardivo versamento decorrerà dal giorno successivo alle scadenze ufficiali.

Tale criterio diventerà strutturale a decorrere dall'a.a. 2024/25 e a valere anche sulla 2^a rata della contribuzione studentesca, come specificato nella sezione successiva ("Innovazioni a decorrere da a.a. 2024/25").

Studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, Legge 104/1992, o con invalidità pari o superiore al 66%

L'esonero contributivo totale previsto dall'art. 8, comma 1, lettera c), del Regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari, è ordinariamente applicato dall'anno accademico corrente se la documentazione attestante la disabilità o l'invalidità è prodotta entro il termine di iscrizione al corso di studio prescelto (data di scadenza del versamento della 1^a rata) ovvero, se prodotta oltre tale termine, ma comunque entro la scadenza del versamento della 3^a rata della contribuzione studentesca, purché la data di decorrenza del riconoscimento sia antecedente l'anzidetto termine di iscrizione. Diversamente, l'esonero sarà applicato a decorrere dal successivo anno accademico.

L'Università applica automaticamente il beneficio anche per gli anni accademici successivi a quello di acquisizione della certificazione.

Nel caso in cui il riconoscimento abbia una scadenza, perché soggetto a revisione, lo studente con handicap, nelle more dell'effettuazione della visita di revisione (la cui convocazione è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS) e del relativo *iter* di verifica, conserva il diritto di fruizione del beneficio contributivo, secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 6-bis, della Legge 114/2014. Sarà cura dello studente produrre nuovamente all'Università la documentazione attestante la prosecuzione della titolarità, fatte salve verifiche da parte degli Uffici con l'ente previdenziale.

Nuovi esoneri contributivi:

- a) esonero totale dal versamento del contributo universitario a favore degli studenti iscritti presso questo Ateneo a corsi di laurea di I o II livello, ai quali è **revocata la borsa per il diritto allo studio universitario** erogata da **ALISEO** (Agenzia Ligure per gli studenti e l'orientamento) per **mancato raggiungimento dei requisiti di merito** alla fine del primo anno di corso, analogamente a quanto previsto dal Piano Regione Liguria per il diritto allo studio universitario-2011 che esonera tali studenti dal versamento della tassa regionale, al fine di adottare una linea operativa comune.
- b.1) esonero totale dal versamento della contribuzione studentesca a favore degli studenti che si iscrivono tardivamente ai corsi di laurea a numero programmato in MEDICINA E CHIRURGIA (classe LM-41) e in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (classe LM-46) a seguito di scorrimento delle graduatorie di merito in epoca successiva a quella di svolgimento delle lezioni del 2° semestre (dopo il 31 maggio). Tali studenti, non avendo usufruito di servizi, sono tenuti a versare esclusivamente l'imposta di bollo per la formalizzazione dell'atto di iscrizione per il mantenimento del posto acquisito.
- b.2) esonero parziale dal versamento della contribuzione studentesca (2^ rata) a favore degli studenti di cui al punto b.1), in caso di iscrizione tardiva, sempre a seguito di scorrimento, nel periodo dal 1° febbraio al 31 maggio. Lo studente sarà tenuto a versare esclusivamente la prima rata (imposta di bollo e tassa regionale) e la terza rata della contribuzione studentesca, graduata in base all'ISEE-U (se prodotto), con l'applicazione sulla stessa di eventuali benefici (es. esonero nucleo familiare).

Formalizzazione Esonero Caregiver

Si ricorda che, a seguito di iniziativa da parte del **Comitato Pari Opportunità** e di delibera di approvazione da parte degli Organi di governo di Ateneo nelle sedute di luglio 2022, è stato introdotto per l'a.a. 2022/23 un esonero parziale del 30% a valere sulla 3^ rata della contribuzione studentesca a favore degli/delle studenti/studentesse che rivestono la figura di **caregiver familiare**, così come definita dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, art. 1, c. 255), o di **caregiver naturale**, ovvero gli/le studenti/studentesse genitori (anche adottivi) di bambini fino all'età di 36 mesi.

In considerazione della sostenibilità dal punto di vista finanziario dell'iniziativa, ritenendo quest'ultima meritevole di attenzione, anche al fine di rafforzare l'immagine dell'Università di Genova come Ateneo inclusivo e improntato alla tutela delle pari opportunità, gli Organi hanno approvato la formalizzazione, a partire dall'a.a. 2023/24, dell'esonero parziale all'interno del *Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici* (art.9), come precisato nell'**Allegato n. 3**.

Formalizzazione norme "Doppia iscrizione"

Si ricorda che con la manovra tasse 2022/23 erano state portate a conoscenza degli Organi di governo di Ateneo le novità introdotte dalla Legge 12 aprile 2022 n. 33 con la quale è stata sancita la possibilità per gli studenti di **isciversi contemporaneamente** a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale, escludendo tuttavia espressamente (comma 2) la possibilità di iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, allo stesso corso di master, anche presso due diverse istituzioni.

È inoltre consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l'iscrizione contemporanea a un corso dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica.

Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio beneficia, alle condizioni previste dalla normativa vigente, degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, eletta dallo studente medesimo, **fermo restando l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti.**

Considerato che all'epoca non era ancora stato emanato il decreto ministeriale attuativo della disposizione normativa in parola ([D.M. 930 del 29 luglio 2022](#)), era stato deliberato che, per quanto riguarda l'aspetto contributivo, in assenza dei requisiti tutelati dalla normativa per il diritto allo studio, **venisse applicata per entrambe le iscrizioni la contribuzione ordinaria, con i relativi benefici (es. premi di merito; esonero parziale per nucleo familiare; ecc.).**

Poiché il decreto ministeriale non ha posto limitazioni, è stato confermato quanto a suo tempo deliberato e sono state apportate le conseguenti integrazioni alle disposizioni previste dai seguenti articoli del *Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici*:

Art. 6 – Determinazione del Contributo Universitario

Art. 8 – Contributo Universitario/Tassa Regionale – Esoneri totali

Art. 9 – Contributo Universitario – Esoneri parziali

Art. 14 – Contributo Universitario – Premi di merito

nei quali è stata richiamata la disposizione normativa e la fruizione dei benefici per entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti richiesti.

Le modifiche al Regolamento sono reperibili nell'allegato n. 3 (testi a confronto).

Rinnovo contributi ministeriali per le spese di locazione abitativa a favore di studenti fuori sede

Si fa presente che, con nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 11512 del 27 giugno 2023, è stata comunicata agli Atenei la reintroduzione degli interventi a favore degli studenti fuori sede, residenti in un luogo diverso da quello in cui è ubicato l'immobile locato ai fini della frequenza dei corsi di studio, previsti per la prima volta dalla legge di bilancio per il 2021 e applicati per l'a.a. 2020/21. È stata inoltre prevista una dotazione di fondi annuale a partire dal 2023, che rende tali benefici a tutti gli effetti **strutturali**.

Il bando per l'a.a. 2022/23 è stato emanato con Decreto Rettorale n. 3219 del 7 luglio 2023 con scadenza al 9 agosto 2023.

L'importo pro-capite del contributo da riconoscere agli/alle studenti/studentesse è determinato con provvedimento ministeriale, in rapporto alle risorse disponibili (4 milioni di euro per l'esercizio 2023) e al numero complessivo degli aventi diritto comunicato dai diversi Atenei statali.

Il Ministero assegnerà a ogni singolo Ateneo la quota parte delle risorse stanziata, in ragione del numero degli aventi titolo: le Università provvederanno quindi ad erogare il contributo agli/alle interessati/e.

Innovazioni a decorrere da A.A. 2024/25

Nuove modalità di pagamento della contribuzione studentesca

Per quanto riguarda le modalità di pagamento della contribuzione studentesca, è stato proposto e approvato un nuovo piano di rateizzazione a partire dall'a.a. **2024/25**, strutturato come segue:

2^ RATA – a.a. 2024/25

- 1^ quota 2^ rata, pari al 50% dell'importo dovuto, entro il 20 novembre 2024;
- 2^ quota 2^ rata, pari al 50% dell'importo dovuto, entro il 20 dicembre 2024 (scadenza ufficiale);
oppure, a scelta dello studente
- Versamento dell'intero importo della 2^ rata entro il 20 novembre 2024;
oppure, a scelta dello studente
- Versamento dell'intero importo della 2^ rata entro il 20 dicembre 2024 (scadenza ufficiale).

3^ RATA – a.a. 2024/25

- 1^ quota 3^ rata, pari al 50% dell'importo dovuto, entro il 20 maggio 2025;
- 2^ quota 3^ rata, pari al 50% dell'importo dovuto, entro il 20 giugno 2025 (scadenza ufficiale);
oppure, a scelta dello studente
- Versamento dell'intero importo della 3^ rata entro il 20 maggio 2025;
oppure, a scelta dello studente
- Versamento dell'intero importo della 3^ rata entro il 20 giugno 2025 (scadenza ufficiale).

Il calcolo delle maggiorazioni per tardivo versamento decorrerà dal giorno successivo alle scadenze ufficiali.

Modifica scadenze e modalità di acquisizione ISEE-U/ISEE-UP

È stata approvata dagli Organi la proposta di revisione del sistema di acquisizione e scadenze ISEE-U. A partire dall'anno accademico 2024/25 (x/x+1), per avere tempistiche adeguate per diffondere l'informativa agli/alle studenti/studentesse, saranno fissate scadenze per la produzione dell'ISEE-U entro la fine dell'anno solare "x" per ragioni di:

- uniformità di trattamento nei confronti di tutti gli studenti. Con questa modalità la contribuzione studentesca risulterebbe graduata sulla base di valori ISEE-U attestati con riferimento a parametri reddituali e patrimoniali riferibili allo stesso anno solare (per a.a. 2024/25, anno solare 2022);
- snellimento delle attività di gestione dei controlli dei dati autocertificati dagli studenti, tramite il sistema informativo di INPS, con possibilità di determinare tassa regionale e contribuzione universitaria in linea con le scadenze della contribuzione studentesca;
- maggiore certezza nella quantificazione dei crediti contributivi nei confronti degli studenti, al fine della redazione del bilancio di Ateneo.

Sono stati approvati i seguenti TERMINI PER LA SOTTOSCRIZIONE della DSU integrale:

-
- dal 1° gennaio anno solare "x" al **31 ottobre anno solare "x"** → periodo ordinario
 - dal 1° novembre al **30 novembre anno solare "x"** → periodo in dilazione, con pagamento di una mora di **€ 100,00**
 - dal 1° dicembre al **31 dicembre anno solare "x"** → periodo in dilazione, con pagamento di una mora di **€ 200,00**

Ai fini dell'applicazione della mora farà fede la data di sottoscrizione della DSU.

Con riferimento alle modalità di gestione dei dati ISEE-U, è stata prevista l'implementazione, con la collaborazione di CeDIA, di un sistema di acquisizione informatizzata tramite consultazione diretta del sito INPS, previa autorizzazione da parte dello studente, senza necessità di autocertificazione dei dati reddituali da parte dello stesso.

Analogamente, sarà informatizzata l'acquisizione dell'indicatore reddituale Parificato, rilasciato agli studenti stranieri (ad oggi la procedura di inserimento è manuale), tramite convenzione con i Centri di assistenza fiscale aderenti.